Sent. n. 93/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26247** del Registro di Segreteria, promosso da O. G. V., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Nicolini, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Cugia, nr. 5, ha eletto domicilio, avverso l'INPS ed il Ministero della Giustizia;

Uditi, nella pubblica Udienza del 13.05.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Antonio Nicolini, l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS e la D.ssa Manuela Coiana per il Ministero della Giustizia;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria e collocato a riposo per infermità a decorrere dal 23.02.2005, lamenta con il presente gravame l'erroneo calcolo del proprio trattamento pensionistico, iscrizione nr. 03179975, avvenuto con l'applicazione del sistema misto in luogo di quello retributivo più favorevole.

Dagli atti risulta che l'interessato ha prestato servizio dal 28.06.1980 al 22.02.2005, allorquando venne posto in congedo avendo maturato 24 anni, 7 mesi ed 11 giorni di anzianità effettiva; nel corpo del gravame parte attrice ha sostenuto che il trattamento pensionistico è stato liquidato dal Ministero della Giustizia secondo il sistema misto, riconoscendo un'anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore ai 18 anni.

La domanda formulata in via amministrativa in data 03.05.2024 è rimasta senza esito.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente ha dedotto che in virtù dell'aumento di 1/5 per effetto dell'articolo 3, comma 5, della Legge nr. 284 del 1977, il proprio assistito era in possesso alla data del 31.12.1995 di un'anzianità contributiva utile superiore ai 18 anni, ossia 15 anni e sei mesi di servizio effettivo oltre alla maggiorazione figurativa di anni 3, per un totale di anni 18 e mesi 6; ha chiesto pertanto la riliquidazione dell'assegno di quiescenza mediante il sistema retributivo con il pagamento dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 29.04.2025, nella quale ha evidenziato che la competenza circa la

determinazione del trattamento pensionistico dell'interessato è devoluta al Ministero della Giustizia, essendo nel caso specifico l'Istituto previdenziale mero ordinatore secondario di spesa.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 29.04.2025, nella quale ha sottolineato che l'assegno pensionistico del ricorrente, diversamente da quanto apoditticamente affermato da quest'ultimo nel gravame, è stato liquidato applicando il più favorevole metodo retributivo.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa inammissibile.

In via pregiudiziale, l'istanza istruttoria formulata dalla difesa del ricorrente durante la discussione non può essere accolta, atteso che la documentazione prodotta dal Dicastero resistente è senza dubbio idonea a suffragare la tesi postulata dall'Amministrazione.

In ordine alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, emerge in modo incontrovertibile dagli atti versati nel fascicolo processuale, in particolare il Decreto nr. 67757 del 04.04.2012 con cui il suddetto Dicastero resistente ha attribuito all'interessato il trattamento pensionistico definitivo, che quest'ultimo è stato liquidato applicando non già il sistema misto, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, bensì il più favorevole sistema retributivo in quanto l'Amministrazione ha correttamente riconosciuto a parte attrice un'anzianità contributiva utile superiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995; tale assunto è corroborato dalla circostanza inequivocabile che, per il computo dell'assegno di quiescenza del nominato O., il Ministero della Giustizia ha preso in considerazione solo due quote, A (sino al 31.12.1992) e B (dall'01.01.1993 fino alla data di cessazione dal

servizio), secondo lo schema tipico del sistema retributivo, mentre il sistema misto prevede tre quote, A (sino al 31.12.1992), B (dall'01.01.1993 al 31.12.1995) e C (dall'01.01.1996 in poi). In definitiva, il ricorrente già gode del trattamento pensionistico più favorevole scaturente dal sistema retributivo applicato con il prefato Decreto nr. 67757 del 2012, per cui ha postulato nel gravame una domanda basata su un presupposto rivelatosi nella realtà erroneo, con il corollario che il gravame si rivela inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'articolo 100 C.P.C., non potendo parte attrice aspirare ad un bene della vita ulteriore e più vantaggioso sotto il profilo economico rispetto a quello già riconosciuto dall'Amministrazione.

Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale, considerato, inoltre, che il Dicastero convenuto non ha fornito alcuna risposta all'istanza formulata dal ricorrente in via amministrativa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il ricorso proposto da O. G. V. inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 21/05/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)